

progettare un ampio quadro di possibili alternative alla detenzione (cap. 2^o). Segue la rassegna del quadro delle alternative: misure personali con efficacia sostitutiva, misure patrimoniali, misure sospensive. Infine gli ultimi due capitoli sono dedicati alle cause della caduta di tono della polemica collegabili al prevalere di regimi autoritari in Italia e in Germania, e al riproporsi del problema sotto la specie di un sistema penale da modellare su una riscoperta funzione di prevenzione generale. La abbondanza di dati bibliografici, e l'interesse dell'indagine sotto il profilo della storia delle istituzioni giuridiche avrebbe reso desiderabile un indice degli Autori citati (*S.F.*).

GIOVANNI LEONE — *Elementi di diritto e procedura penale* (a cura di Mauro Leone e Franco Mencarelli). Jovene, Napoli, 1981.

L'opera, giunta alla sua quinta edizione, viene a coprire uno spazio dove i continui interventi del legislatore e della Corte costituzionale rendono estremamente difficoltoso l'aggiornamento delle trattazioni istituzionali. A tale situazione il volume fa fronte in particolare con una attenta revisione a livello sistematico, la quale si è rivelata efficace, tanto che l'impianto dell'opera resiste validamente anche a mutamenti legislativi successivamente intervenuti, e dei quali evidentemente non si poteva dar conto, come la recente legge di depenalizzazione (legge 24 novembre 1981, n. 689).

L'edizione attuale è curata da Mauro Leone per la prima parte, dedicata agli elementi di diritto penale, e da Franco Mencarelli per la seconda parte, dedicata alla procedura penale.

Per la prima parte va segnalata in particolare la sottolineatura che nella nuova edizione si fa del riacceso interesse da parte della dottrina per quella classica sistemata del reato fondato sulla distinzione tra elemento soggettivo e oggettivo, il cui pregio (si fa notare nel testo) sarebbe quello « di richiamare maggiormente l'attenzione sulla indissolubile unità in cui si compongono gli elementi del reato, contro la tendenza di certi Autori a fermare l'attenzione soprattutto sull'elemento materiale del fatto » (pag. 28).

Per quanto riguarda la seconda parte, sembra opportuno dar luogo a più ampia segnalazione date le maggiori modifiche di cui è stato oggetto il settore processuale penale ed il correlativo più intenso sforzo di sistemazione scientifica richiesto.

Si fa così anzitutto riferimento all'ulteriore assestamento della trattazione dedicata al processo di sicurezza e all'esecuzione, materia oggetto di un profondo rinnovamento a seguito del nuovo Ordinamento penitenziario, nel quale un ruolo centrale è stato attribuito alla magistratura di sorveglianza. Essa, che era già stata affrontata nella precedente edizione — che ne aveva anzi dato la prima organica sistemazione in campo istituzionale (si pensi ad esempio alla stessa introduzione del termine di magistratura di sorveglianza per indicare i due nuovi giudici di sorveglianza) — trova ora ulteriore sistemazione.

Va quindi ricordata (cfr. specialmente pagg. 189-190 e *passim*) la prospettiva in cui viene collocata la teoria del c.d. diritto soggettivo dello Stato-persona all'osservanza dei precetti penali. Nell'attuale edizione del volume l'attribuzione di tale diritto allo Stato-persona si fonda sull'inquadramento di quest'ultimo come ente esponenziale dello Stato-comunità, cioè « come mero centro di imputazione di un interesse che nella sostanza va riferito a tutta la comunità ». In tal modo viene superata l'obiezione da sempre rivolta alla possibilità di individuare nello Stato-persona il titolare di diritti che attengono, come nel caso dell'osservanza dei precetti penali, all'essenza medesima dell'ordinamento, che con lo Stato-persona non può appunto essere confuso.

La conferma recentemente ricevuta dalla giurisprudenza della Cassazione sottolinea infine l'importanza di quella parte del testo in cui si attribuisce il carattere di nullità relative — secondo la linea d'altreonde su cui si era già posta l'edizione del 1978 del *Manuale di diritto processuale penale* del Leone, anch'essa curata dal Mencarelli — alle nuove nullità a deduzione limitata introdotte dalla legge n. 534 del 1977 come risposta all'esigenza (evidenziata da tempo dalla dottrina) di mitigare gli inconvenienti derivanti dalla eccessiva rigidità del sistema in precedenza vigente, secondo cui tutte le nullità assolute erano eccipibili e rilevabili in ogni stato e grado del processo. Per la qual cosa si arrivava spesso a vanificare completamente, anche per vizi intrinsecamente di non particolare rilevanza, l'attività processuale svolta, con conseguenze negative sul piano dell'economia processuale (*Vittorio Di Ciolo*).